



Venezia, 7 settembre 2016

Gent.ma
Assessora all'Ambiente
Comune Mira
Dott.ssa Maria Grazia Sanginiti

E p.c.
Direttore Servizi Pubblici Locali
Veritas Spa
Dott. Renzo Favaretto

Inviata via e-mail

Riscontro a istanza su applicazione TARIP posta da utente servizio rifiuti

Gentile Assessora,
faccio riferimento alla richiesta formulata dall'utente Giorgio Mattioli con la sua mail del 24.08.2016 a lei indirizzata e poi sollecitata con mail del 30.08.2016, indirizzata anche allo scrivente Consiglio di Bacino.

Nella sua citata mail del 24.08.2016 l'utente Giorgio Mattioli eccepisce la nullità in fatto e diritto della fatturazione TARIP applicata dal gestore Veritas alle utenze del servizio rifiuti del Comune di Mira nei primi due quadrimestri 2016, con applicazione dell'IVA.

Si contesta in particolare la mancata realizzazione da parte del Comune di Mira di un sistema di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti dall'utente al servizio pubblico e la parametrizzazione degli importi fatturati unicamente alle superfici dell'abitazione e al numero dei componenti del nucleo familiare.

Pertanto l'utente sostiene che il prelievo a carico dell'utente di Mira, indipendentemente dalla sua denominazione formale di Tariffa a corrispettivo, abbia in verità natura effettiva di Tributo e quindi non possa essere assoggettato a IVA, come anche da recente Sentenza della Cassazione SS.UU.

In conclusione il rilievo dell'utente, sotto questi profili, non attiene all'entità della tariffa, quanto alla sua mancata qualificazione come Tributo e quindi all'improprio assoggettamento ad IVA del 10%.

L'ordine di grandezza economico della contestazione dell'utente è quindi contenuto, ma un suo eventuale ricorso con vittoria in giudizio creerebbe un pericoloso precedente.

Inoltre l'utente eccepisce l'introduzione di un numero minimo di svuotamenti dei recipienti per la frazione secca del rifiuto (a suo avviso ampiamente eccedente nel suo caso al numero di effettivi conferimenti).

Non è precisato nella mail dell'utente se eccepisca l'illegittimità assoluta del prelievo corrispondente allo svuotamento minimo, o se invece egli adduca a tale circostanza un'ulteriore prova della natura obbligatoria e non corrispettivo del prelievo, da riqualificare quindi come Tributo e non come tariffa a corrispettivo.

Come da sua richiesta, Le rappresento di seguito alcune considerazioni normative che, ove condivise dalla vostra Amministrazione e dal Gestore, potrebbero essere adottate all'utente a riscontro delle richieste formulate aventi carattere sistematico generale.

Non entro invece nel merito delle contestazioni addotte dall'utente sulla decorrenza effettiva del servizio nel suo quartiere nel corso del 2016, trattandosi di circostanze specifiche che possono essere indagate solo direttamente dal Comune e/o dal gestore, e comunque di natura transitoria tipica delle fasi impianto.



Pur cercando nelle note sotto riportate di difendere la posizione dell'Amministrazione comunale, mi corre comunque l'obbligo di anticiparle che i temi sollevati dall'utente presentano per alcuni profili margini di obiettiva incertezza, nelle more della definitiva applicazione dell'atteso decreto ministeriale in materia. In particolare restano al momento incerti i limiti di applicazione della parte di tariffa obbligatoria sul numero di svuotamenti minimi, la cui disciplina nel regolamento TARIP di Mira (art. 14) risulta nel comma 2 equivoca e meritevole a nostro avviso di una rivisitazione, senza poi considerare che il numero minimo fissato in 9 (corrispondente a 1080 litri annui) appare, ad un primo esame, piuttosto elevato e da verificare alla luce dei dati del primo anno di sperimentazione.

Con l'occasione suggerirei inoltre di eliminare l'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 11 dal Regolamento TARIP del Comune (*I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dal Gestore e approvati dal Consiglio Comunale, o da altra autorità competente*

L'eliminazione di quest'ultimo periodo è motivata dal fatto che l'approvazione delle tariffe non è di competenza del Consiglio comunale, ma dell'Ente di bacino, e che, non trattandosi di entrata per il Comune, i tempi di approvazione della delibera non sono vincolati dalle disposizioni dell'art. 53 della L. 388/2000, che prevede appunto l'obbligo di approvare le delibere sui tributi e le tariffe comunale entro il termine di approvazione del bilancio comunale.

Ciò premesso, le riporto di seguito la risposta da inviare all'utente da parte dell'amministrazione comunale:

Gentile utente,

con la presente riscontro la sua e-mail del 24 agosto 2016, d'intesa con il gestore Veritas e con il Consiglio di Bacino, a cui la presente è inviata per conoscenza.

Il Comune di Mira ha legittimamente introdotto la tariffa Tarip con apposito Regolamento approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 72 del 22/12/2015, con decorrenza da 1.1.2016.

Il Comune si è avvalso della facoltà introdotta dal comma 668 dell'art.1 della Legge 147/2013, nel rispetto del quale la tariffa è stata determinata secondo i principi e criteri determinati nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158,

Il procedimento di approvazione delle tariffe TARIP applicate nel Comune di Mira nel 2016 ha regolarmente seguito l'iter previsto dalla normativa nazionale e regionale (LRV 52/2012) in ordine alle competenze degli Enti di Bacino che esercitano in forma associata per conto dei Comuni le funzioni di approvazione delle tariffe corrispettive in materia di rifiuti. Il procedimenti di approvazione delle tariffe TARIP è infatti avvenuto con i seguenti atti:

- *Con delibera del Consiglio Comunale N. 31 del 31/3/2016, il Comune di Mira ha espresso il proprio parere vincolante positivo sulla proposta di tariffa formulata dal gestore*
- *Con delibera del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente N. 9 del 28/7/2016 sono stati approvati i dati della tariffa TARIP applicata per l'esercizio 2016 da ciascuno dei Comuni del Bacino in TARIP (compreso Mira) per il finanziamento dei costi del rispettivo PEF, in recepimento del parere vincolante sulla tariffa espresso in materia dalle rispettive amministrazioni comunali*

Il Comune ha infatti introdotto sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti raccolti, dotando di appositi dispositivi di identificazione (trasponder) i contenitori della frazione di rifiuto secco non riciclabile e di quelli adibiti alla raccolta della frazione del rifiuto verde da parte delle utenze domestiche nonché di tutte le tipologie di contenitori in dotazione alle utenze non domestiche. Ciò permette sia l'identificazione dei servizi svolti presso ciascuna utenza, sia la suddivisione dei volumi complessivamente svuotati tra utenze domestiche e utenze non domestiche.



Le quantità conferite di rifiuti riciclabili conferiti dalle utenze domestiche sono stimate con metodo normalizzato applicando i coefficienti previsti dal DPR 158/1999.

Sommando il costo di ogni frazione di rifiuto così come sopra indicato, viene calcolata la parte variabile della tariffa, che nel caso di Mira copre la quota ampiamente maggioritaria della tariffa complessiva.

Solo una quota minoritaria della tariffa (la cosiddetta "quota fissa") è calcolata indipendentemente dai conferimenti, e su parametri quali la superficie e il numero di componenti il nucleo per le utenze domestiche. Tale quota è destinata a coprire i costi fissi dei servizi complementari (quali ad esempio Spazzamento, Ecomobile, ecc.).

Nelle more dell'emanazione del Decreto ministeriale previsto dal comma 667 dell'art. 1 della predetta L. 147/2013, che dovrebbe stabilire i criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti, il Comune di Mira, in piena coerenza con il comportamento adottato in tutti i Comuni del Bacino Venezia che hanno introdotto la Tarip e dei territori contigui al nostro, ha introdotto un numero minimo di svuotamenti assoggettati alla tariffa variabile sia per disincentivare comportamenti "opportunistici" di utenti che decidessero di disfarsi in modo improprio dei rifiuti, sia per assicurare la copertura dei costi sostenuti per il servizio di raccolta.

Nel primo anno di applicazione della Tariffa TARIP, i calcoli sono stati effettuati sulla base dei dati quantitativi storici afferenti il comune di Mira, tenendo conto delle ragionevoli variazioni determinate dal nuovo sistema di raccolta nel quantitativo complessivo di rifiuto raccolto e nella ripartizione tra le diverse frazioni merceologiche. Ci si riserva di verificare per i prossimi anni, se il numero minimo di svuotamenti debba essere rivisto alla luce dei dati quantitativi effettivamente rilevati.

Concludo con alcune considerazioni in riscontro alle sue perplessità in ordine all'applicazione dell'IVA sulla tariffa TARIP.

L'obbligo per il gestore di applicare sulla tariffa TARIP l'imposta IVA, che viene poi girata all'erario, è determinato dalla natura corrispettiva della tariffa deliberata dal Comune come recentemente ribadito dalla risposta ad un interpello dell'Agenzia delle Entrate di un Comune toscano.

La mancata applicazione dell'IVA da parte del gestore lo esporrebbe pertanto a pesanti sanzioni e responsabilità.

E' da tener presente che nei Comuni in cui il costo del servizio rifiuti è finanziato con un prelievo avente natura di tributo, come la TARI, l'IVA non si applica a valle nella bolletta inviata all'utente, ma concorre comunque a monte sui costi del servizio che il gestore addebita al Comune e che il Comune deve poi finanziare applicando il tributo all'utente.

Per l'utente finale non commerciale l'impatto economico è esattamente il medesimo sia che nel Comune si applichi il tributo TARI sia che si applichi la tariffa TARI.

E pertanto, qualora il Comune di Mira non avesse adottato il sistema di misurazione puntuale con l'introduzione della TARIP, ma continuasse a finanziare il costo con il tributo TARI, il prelievo a carico dell'utente non commerciale sarebbe stato esattamente lo stesso, a parità di costo finanziario del servizio.

Confidando di aver riscontrato i rilievi da lei formulati, le porgo cordiali saluti

A sua disposizione per ogni eventuale chiarimento, Le porgo cordiali saluti

Il Direttore
(Paolo Diprima)
f.to ⁽¹⁾

¹ I documenti firmati in originale sono conservati presso la Sede dell'Ente